COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

VIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 APRILE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZANIBELLI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 65

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

BERLINGUER MARIO ed altri: Miglioramento del regime post-sanatoriale per i tubercolotici assistiti dall'I. N. P. S. (926) . 65

PRESIDENTE. 65, 68

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 66, 68

SULOTTO 66

BIANCHI FORTUNATO 66

PUCCI EMILIO. 67

BERLINGUER MARIO 67

MARTINI MARIA ELETTA 68

GITTI, *Relatore* 68

Proposta di legge (*Discussione*):

Senatore ZANE: Riapertura del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1008) 68

PRESIDENTE, *Relatore* 68. 69

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 69

La seduta comincia alle 9,50.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cengarle, Marotta Vincenzo e Sabatini. Il deputato Berlinguer Mario partecipa, senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 926, oggi all'ordine del giorno.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati: Berlinguer Mario ed altri: Miglioramento del regime post-sanatoriale per i tubercolotici assistiti dall'I. N. P. S. (926).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berlinguer Mario, Sulotto, Vigorelli, Tognoni, De Pascalis, Alboni, Scarpa, Armaroli: « Miglioramento del regime post-sanatoriale per i tubercolotici assistiti dall'I.N.P.S. ».

Come i colleghi ricorderanno, la relazione è stata già svolta la volta scorsa e anche la discussione generale è stata esaurita. Il Governo si era però riservato di valutare la portata del provvedimento qualora venisse modificato come interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1450, concernente miglioramenti delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'I.N.P.S.

Prego l'onorevole rappresentante del Governo di voler sciogliere, se possibile, le riserve precedentemente espresse.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo, pur riconoscendo che questa categoria, come del resto tutte le categorie che hanno bisogno di assistenza, meriterebbe tutta l'attenzione di cui è stata fatta oggetto dai proponenti, non è del parere che il progetto possa venire approvato, in quanto vi sono ancora molte categorie che sono totalmente prive di assistenza per la tubercolosi (come per esempio i dipendenti pubblici).

Essendo prossimo il passaggio dell'assistenza ai tubercolotici all'I.N.A.M., si presume che in quella sede potrà essere riveduta tutta la materia in modo da arrivare ad una unificazione. Solo allora si potranno disporre ulteriori miglioramenti.

Per quanto riguarda la riserva da parte del Ministero del lavoro, a cui era stato richiesto di valutare l'onere finanziario derivante da questa proposta di legge, debbo comunicare che ancora purtroppo non ci sono pervenuti i dati richiesti.

SULOTTO. Debbo dire che qui sorge una grave contraddizione e una grave questione di principio. Noi rilevammo, al momento in cui discutemmo la legge 14 novembre 1963, numero 1450, che sarebbe stato necessario abrogare il comma terzo dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, abrogazione che non abbiamo fatto per evitare di rinviare il progetto al Senato, essendo preoccupati che non ci sarebbe stato il tempo necessario per il perfezionamento della legge.

Il problema è stato risolto attraverso una dichiarazione, approvata all'unanimità e redatta dallo stesso presidente, secondo la quale la legge doveva essere interpretata nel senso che a tutti gli assistiti, senza eccezione, avrebbe dovuto essere data un'assistenza post-sanatoriale pari a 12 mesi.

Eravamo perfettamente convinti, pertanto, che la legge fosse stata applicata in tale modo. Questo era l'impegno assunto da tutti noi e pensavamo quindi che il Governo avesse dato delle disposizioni adeguate affinché gli assistiti fossero garantiti nella misura in cui ritenevamo fosse giusto e opportuno.

Insisto pertanto perché il Governo riveda il problema e che la Commissione quindi decida in merito in relazione agli impegni già assunti.

La presente proposta di legge non è quindi che un perfezionamento di una legge già approvata e pertanto la posizione del Governo mi sembra veramente eccessiva. Non possiamo considerare questo problema particolare come un problema che potrà essere risolto soltanto nel momento in cui affronteremo altre questioni. Siamo d'accordo che vi sono alcune categorie che non sono assistite, che abbiamo tutto il problema dei consorzi e che occorrerà quindi fare una discussione al riguardo. Vi sono delle iniziative di parte parlamentare e ve ne saranno certamente altre di parte governativa. Questo però non dovrebbe esimerci da quell'impegno che abbiamo assunto tutti concordemente.

BIANCHI FORTUNATO. Effettivamente, quando noi abbiamo approvato la legge 14 novembre 1963, n. 1450 che ha stabilito miglioramenti del trattamento economico ai tubercolotici assicurati con decorrenza 1° luglio 1963, intendevamo veramente definire il trattamento post-sanatoriale in una misura unitaria senza distinzione di durata del periodo di degenza, così come diceva la dichiarazione interpretativa votata dalla nostra Commissione ed io, già all'inizio di questa discussione avevo rilevato che, in sede di formulazione di una certa circolare dell'I.N.P.S., dettante norme di attuazione a quella legge, di fatto non si era accolto lo spirito e nemmeno si erano rilevati gli atti parlamentari che avevano portato all'approvazione di essa.

Io stesso, interpretando anche istanze di molti lavoratori assistiti dai sanatori, ho ritenuto di richiamare gli organi amministrativi relativi, ossia l'I.N.P.S., ad inquadrarsi nel nuovo contesto generale delle disposizioni.

Con questa proposta di legge, effettivamente, non siamo dinanzi ad un miglioramento del regime post-sanatoriale per i tubercolotici, onorevoli colleghi! Siamo, piuttosto, dinanzi ad una interpretazione autentica di una norma, che difettava solamente sul piano formale, proprio perché non sono state fissate, appunto in termini formali, certe abrogazioni di norme preesistenti.

Mi permetto poi di ricordare ai colleghi che proprio quella norma concernente l'indennità post-sanatoriale era stata rilevata *in toto* da una mia proposta di legge, che in quel momento era in discussione, unitamente ad altra dei colleghi Berlinguer ed altri. Dunque, l'articolo di cui trattasi era stato tolto, integralmente, parola per parola, virgola per virgola, direttamente da una mia proposta di legge che prevedeva la corresponsione dell'indennità post-sanatoriale senza distinzione di durata del periodo di degenza.

Arrivati a questo punto, proprio onde ribadire la volontà specifica in quel momento manifestata dal Parlamento, all'unanimità,

sarei dell'avviso di approvare questa proposta di legge come norma interpretativa: « le indennità post-sanatoriali debbono essere corrisposte per un anno intero, qualunque sia la durata del ricovero in casa di cura, purché non inferiore a due mesi ».

Invito anche a considerare che se si dovesse continuare a limitare nel tempo l'erogazione delle prestazioni post-sanatoriali, ci troveremmo, poco dopo, dinanzi a nuova richiesta di ricovero in sanatorio, il che significherebbe ulteriore onere per l'assicurazione.

Invece, noi dobbiamo essere sicuri che, almeno per un anno, il ricoverato possa vivere una vita normale e relativamente tranquilla, senza essere continuamente assillato dalla preoccupazione del vivere immediato.

È per questo che prego l'onorevole Sottosegretario, il Governo, di rivedere un poco la posizione ora enunciata, proprio in vista di quel maggiore equilibrio finanziario che potrebbe scaturire da un congedo di maggiore respiro (purtroppo dobbiamo parlare di « congedo...) di coloro che sono passati attraverso i sanatori.

PUCCI EMILIO. Condivido pienamente quanto ora detto dal collega Bianchi. L'esperienza stessa ci insegna come in molti casi di infezione tubercolare, con il sistema attualmente vigente, si finisce con lo spendere una somma maggiore lasciando in vita tutti gli inconvenienti che sono stati lamentati.

Si tratta di casi che, nella pratica, sono capitati a tutti noi. In Toscana, specialmente, vi sono diversi comuni di montagna dove esiste una certa percentuale di queste lievi infezioni tubercolari. Il colpito da tale infezione, rimandato a casa senza alcuna previdenza, cade, spesse volte, in forme più gravi che obbligano poi ad un ricovero dell'interessato per un periodo superiore di tempo.

Ho personalmente avuto esperienza di casi di questo genere. Mi associo, perciò, all'invito rivolto dal collega al Governo, perché riveda la sua posizione.

BERLINGUER MARIO. Non ero presente alla seduta nella quale fu iniziato l'esame della legge di cui trattasi, ma le informazioni raccolte dai colleghi e dal Presidente mi sembrava fossero nel senso che il Governo non si era dimostrato contrario alla stessa. Però, certamente qui ero presente allorché si votò la legge 14 novembre 1963, n. 1450, alla quale si fa riferimento, e ricordo come in tale circostanza il Governo desse il suo assenso alla interpretazione unanime, interpretazione unanime che è stata registrata dal Presidente a verbale, accogliendo così un'istanza che mi ero permesso di far presente ed una prassi che già si era manifestata, non solo in Commissione ma anche in Aula.

Ora mi pare singolare che si chieda, come bisogna dire..., di affossare la legge, in attesa di provvedimenti di equiparazione con altre categorie di tubercolotici attualmente non assistiti. Non v'è dubbio che se ciò accadesse noi dovremmo aspettare per lungo tempo, soprattutto dovrebbero aspettare per lunghi anni coloro che, invece, meritano oggi, a giudizio di tutti noi, espresso in modo solenne anche con la presa a verbale, di aver riconosciuto questo loro diritto. E parlo di loro diritto, in quanto noi siamo, in fondo, tutti convinti del fatto che vi sia stata un'omissione da parte del Senato, e della necessità di ovviare a detta omissione.

E, d'altronde, con quali altre categorie dovremmo equipararli? Non so se vogliate alludere anche agli assistiti dal Ministero della sanità e dai consorzi provinciali antitubercolari. Per costoro esistono due proposte di legge; il caso, quindi, è diverso. Ce ne occuperemo, anzi ce ne siamo già occupati; potrà ulteriormente occuparsene la Commissione Igiene e sanità.

Vi è, però, qualcosa di nuovo oggi, almeno stando alle notizie fornitemi sulla vostra precedente riunione. Mi pare che sia stato suggerito, e giustamente, che sarebbe stato opportuno mutare il testo dell'articolo, dandogli un significato più preciso di norma di interpretazione. Allora, onorevoli colleghi, quale sarebbe la situazione nella quale ci troveremmo? Non quella di approvare una nuova legge, ma di interpretarne un'altra. Come si può dire, quindi, che ciò darebbe luogo a miglioramenti aventi carattere di novità, quando noi riconosciamo tutti che detti miglioramenti, nella loro totalità, erano già contenuti nella legge che vogliamo interpretare autenticamente?

Quindi è un'altra posizione la nostra rispetto a quella di prima; è un'altra posizione che deve vincolarci tutti. Io ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto per quello che hanno detto e su cui siamo tutti d'accordo, oltre che per coerenza, per senso di umanità e di comprensione verso questa categoria.

Per quanto riguarda la copertura, anche se questa non è una questione sulla quale sono molto competente, mi sembra di ricordare che, quando si tratta di gestioni previdenziali attive, non spetta alla Commis-

sione Bilancio vagliare la copertura. Comunque credo che l'onere sia inferiore a quello che risulterebbe qualora non si dovesse approvare la legge. Vi sarebbe in altri termini un risparmio. D'altra parte ho avuto occasione di parlare recentemente con l'amico Corsi, Presidente dell'I.N.P.S., il quale mi ha assicurato che si tratta di un onere minimo.

MARTINI MARIA ELETTA. Allorché parlammo dell'argomento dei tubercolotici, che graverebbero sui consorzi, implicitamente si è detto, ed esplicitamente qualcuno lo ha affermato, che questa era una premessa per giungere a non creare delle disparità. La volontà di tutti era quindi quella di raggiungere questo scopo.

GITTI, *Relatore*. Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione, interventi che sono serviti a confermare quanto avevo esposto nella relazione introduttiva.

In quella circostanza avevamo affermato che volevamo, per le ragioni che sono state qui ripetute, raggiungere l'obiettivo di un'assistenza post-sanatoriale uniforme per tutti coloro che uscivano dal sanatorio indipendentemente dalla permanenza in tal luogo. Il fine di questa indennità è infatti quello di mettere in condizione costoro a non dovere tornare più in quei luoghi. Ci eravamo preoccupati, in altre parole, che, chi fosse uscito dal sanatorio, avesse la possibilità, per un certo periodo, di curarsi e di avere un sussidio. In questo senso fu fatta la dichiarazione del Presidente Zanibelli, tenendo conto anche di quello che era avvenuto al Senato, dove era stato già affermato questo principio. Poiché però erano vicine le vacanze di Natale e si trattava di approvare dei miglioramenti senza ritardi, si era accantonata la richiesta di un'abrogazione espressa dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, sicuri che essa fosse implicitamente assicurata dallo spirito del testo e dalla dichiarazione resa a verbale.

Tenendo conto di ciò, già nella esposizione iniziale illustrativa della proposta di legge che stiamo discutendo avevo fatto presente che sarebbe stato opportuno modificare il titolo e cercare anche di correggere il testo per non incorrere in altri disguidi interpretativi. Io proporrei pertanto che la legge avesse questo titolo:

« Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1450, concernente miglioramenti delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'I.N.P.S. ».

Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo, si potrebbe dire:

« L'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1450, deve essere interpretato nel senso che l'indennità post-sanatoriale, di cui all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1953, n. 86 e successive modificazioni ed integrazioni, va corrisposta per un intero anno qualunque sia la durata del ricovero in luoghi di cura, purché non inferiore a due mesi ».

Prego pertanto il Presidente di porre in discussione questo testo augurandomi che il Governo riveda la sua posizione.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Poiché, come ho già detto, i calcoli non sono stati ancora fatti, e anche per informare il Ministro circa le osservazioni che sono state sollevate dai colleghi della Commissione, propongo un breve rinvio della discussione.

Nella prossima seduta porterò la risposta definitiva sul nuovo testo che il relatore propone.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che nella prossima seduta, dopo le dichiarazioni del Governo, passeremo alla votazione del testo.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Zane: Riapertura del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1008).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Zane: « Riapertura del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione », già preliminarmente esaminati in sede referente, nella seduta dell'8 aprile.

Sostituisco il relatore onorevole Marotta Vincenzo, infortunatosi in un incidente, a cui va il nostro augurio di pronta guarigione.

Le vicende della proposta di legge in esame sono note a tutti i colleghi. È la quindicesima volta che approviamo un provvedimento di proroga per la riapertura dei termini per il versamento degli accantonamenti dovuti dai datori di lavoro al fondo per l'indennità agli impiegati, a norma della legge 2 ottobre 1942.

n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

Io sarei addirittura favorevole ad una proroga di cinque anni, allo scopo di evitare che anche in questa legislatura per più volte si faccia un provvedimento di proroga. Comunque, poiché il testo pervenuto dal Senato porta una proroga fino al 31 dicembre 1965, e poiché un rinvio ci farebbe perdere del tempo, sarei dell'avviso di approvare la proposta di legge senza emendamenti.

Io vorrei aggiungere un voto: che questa materia possa essere o cancellata dalla legislazione italiana con un atto definitivo, oppure che si trovi finalmente una soluzione. Mi rendo però conto che una soluzione non può essere trovata con molta facilità, poiché essa dovrebbe derivare da un accordo con le organizzazioni sindacali, se non altro per rispettare una certa prassi che in materia è andata istituendosi.

Comunque, la prospettiva che la questione venga risolta in sede sindacale, allo stato dei fatti, non esiste. Il Governo a quanto pare, non vuole andare ad interrompere una disciplina di questa natura o crearne una nuova.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È riaperto fino al 31 dicembre 1965 il termine stabilito con la legge 26 gennaio 1963, n. 32, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbica ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella prossima seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI